

REGOLAMENTO DI ATENEO LUMSA SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA LLP/ERASMUS E SUL RICONOSCIMENTO DEI PERIODI DI STUDIO E DI TRAINING

Il Programma d'azione comunitaria nel campo dell'apprendimento permanente, o *Lifelong Learning Programme* (LLP), è stato istituito con decisione del Parlamento europeo il 15 novembre 2006. Sostituisce integralmente, in un unico programma, i precedenti Socrates e Leonardo.

Il suo obiettivo generale è **contribuire, attraverso l'apprendimento permanente, allo sviluppo della Comunità quale società avanzata basata sulla conoscenza**, con uno sviluppo economico sostenibile, nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale, garantendo nel contempo una valida tutela dell'ambiente per le generazioni future.

In particolare si propone di promuovere, all'interno della Comunità, gli **scambi**, la **cooperazione** e la **mobilità** tra i sistemi d'istruzione e formazione in modo che essi diventino un punto di riferimento di qualità a livello mondiale.

art. 1. Partecipazione al programma LLP Erasmus

Possono partecipare al programma LLP/Erasmus tutti gli studenti della LUMSA regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di specializzazione o dottorati di ricerca, comprese la sede di Palermo – Facoltà di Giurisprudenza, le sedi di didattica decentrata di Caltanissetta e Gubbio e le sedi distaccate di Palermo "S. Silvia" e Taranto "EDAS".

La partecipazione al programma LLP/Erasmus comporta lo svolgimento di un periodo di studi compreso tra i 3 mesi e 12 mesi presso una Università dell'Unione Europea e dei Paesi associati all'Unione Europea, al fine di effettuare attività di studio equivalente a quella svolta dall'Università di origine e facente parte del proprio piano di studi (frequenza di corsi, ottenimento di crediti formativi, sostenimento di esami, preparazione tesi, attività pratiche di laboratorio, stages, ecc.).

Art. 2. Condizioni di ammissibilità

Gli studenti che intendono partecipare al programma LLP/Erasmus devono:

- essere cittadini di uno Stato, membro dell'UE o associati, o avere ottenuto ufficialmente lo status di rifugiato o apolide da uno Stato membro, o essere riconosciuti come residenti permanenti di uno Stato membro;
- non usufruire contemporaneamente di altra borsa dell'UE mentre l'erogazione di borse di studio o di aiuti finanziari erogati agli studenti nei Paesi di origine non deve essere interrotta;
- non avere già usufruito negli anni precedenti di borsa Erasmus;
- essere iscritti a un anno di corso successivo al primo e avere acquisito, per gli studenti che risultino iscritti al nuovo ordinamento, almeno 40 CFU (Crediti Formativi Italiani).

Art. 3. Modalità di presentazione della domanda

Gli studenti devono presentare la propria candidatura **ENTRO IL 06 APRILE 2009 ore 14.00** compilando il modulo disponibile alla seguente pagina web: <http://servizi.lumsa.it/Start.do>.

Ultimata la compilazione, il candidato dovrà stampare la ricevuta di avvenuta iscrizione al bando e consegnarla a mano o inviarla per posta all'Ufficio Relazioni Internazionali, entro e non oltre i due giorni successivi alla scadenza di compilazione del modulo di candidatura (farà fede il timbro postale), unitamente alla seguente documentazione:

- 2 fotografie formato tessera (con il nome scritto sul retro)
- fotocopia di un documento di identità valido (passaporto o carta d'identità)
- copia di certificati o attestati comprovanti la conoscenza linguistica, se in possesso

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini di presentazione indicati o non complete.

Art. 4. Selezione delle domande

La selezione delle domande verrà effettuata dalla Commissione Erasmus di Ateneo, formata dai coordinatori nominati dai Consigli di corso di laurea per aree didattiche.

Tale Commissione procederà alla selezione secondo i seguenti criteri di valutazione:

- 1) coerenza del piano degli studi;
- 2) anno di corso al quale lo studente è iscritto: a parità di merito hanno la precedenza gli studenti in corso;
- 3) numero degli esami sostenuti e/o il numero dei CFU acquisiti;

- 4) media degli esami sostenuti;
- 5) livello di conoscenza della lingua del paese nel quale lo studente intende recarsi.

Art. 5. Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie degli studenti vincitori delle borse di studio verranno affisse presso l'Albo Ufficiale dell'Ufficio Relazioni Internazionali e sul sito internet dell'Ateneo entro la fine di aprile 2009.

Eventuali borse rimaste vacanti verranno messe a disposizione degli studenti idonei che ne faranno apposita richiesta presso l'Ufficio Relazioni Internazionali.

Art. 6. Obblighi dello studente per partecipare al programma LLP/Erasmus

Lo studente selezionato per l'Erasmus o per l'Erasmus placement dovrà provvedere alla sottoscrizione di apposita accettazione della borsa presso l'Ufficio Relazioni Internazionali (contratto finanziario) entro e non oltre i dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

In caso di impossibilità sopravvenuta a effettuare il soggiorno all'estero, lo studente dovrà comunicare non oltre il termine di 30 giorni prima della partenza prevista, rinuncia motivata a partecipare al programma di mobilità. Tale comunicazione scritta verrà presentata presso l'Ufficio Relazioni Internazionali.

Lo studente è inoltre tenuto ad effettuare per intero il soggiorno all'estero, come previsto dal contratto finanziario: in caso di anticipato rientro sarà tenuto al rimborso dell'intero importo della borsa Erasmus. Sarà possibile il rimborso delle sole mensilità non usufruite soltanto nei casi di malattia e gravi e comprovati motivi di famiglia. In entrambi i casi lo studente è tenuto a presentare documentazione giustificativa.

Prima della partenza, lo studente deve concordare il programma di studi e i relativi crediti con i tutor dei singoli corsi di laurea per gli insegnamenti che intende seguire nella sede ospitante e del programma di training per il placement, ottenendone l'assenso in forma scritta. Eventuali modifiche al piano di studi o di training concordato dovranno essere successivamente approvate dal tutor.

Il tutor dovrà comunicare allo studente la necessità di integrare il programma nel caso in cui il carico di lavoro all'estero non sia equivalente e valutare la qualità del training dello studente in Erasmus placement.

Lo studente provvederà ad aggiornare il proprio piano di studi, che verrà quindi sottoposto all'approvazione dei coordinatori di Facoltà, che garantirà contestualmente il pieno riconoscimento degli esami e dei crediti formativi, nonché dei tirocini, e del programma di placement.

Al rientro lo studente dovrà presentare all'Ufficio Relazioni Internazionali una certificazione scritta firmata e stampata dalla struttura ospitante con l'indicazione del periodo effettivo di permanenza all'estero, nonché la

certificazione o relazione dell'Università ospitante – *Transcript of Records* - che attesti gli esami/crediti/tirocini/stages ecc. svolti con relative votazioni e valutazioni. Per l'Erasmus placement lo studente dovrà presentare una certificazione finale di placement rilasciata dall'azienda ospitante con l'indicazione e la descrizione delle competenze pratiche acquisite. A tal fine ad ogni studente in partenza verrà consegnato un libretto di valutazione da riconsegnare all'Ufficio Relazioni Internazionali compilato e vistato dall'Università ospitante. Agli studenti in placement verrà inoltre rilasciato, dall'agenzia idonea per l'Italia, l'Europass mobility.

Art. 7. Conferimento dello status di "Studente Erasmus"

Sono condizioni essenziali per l'attribuzione dello status di "Studente Erasmus":

a) frequenza di intere unità didattiche (corsi o moduli) così come previsto dall'ordinamento dell'Università ospitante;

b) svolgimento della prova di esame prevista a conclusione dell'unità didattica frequentata. Ove tale prova non sia prevista dall'ordinamento dell'istituzione ospitante, sarà comunque richiesta una valutazione del profitto dell'istituzione stessa;

c) riconoscimento integrale del periodo di studi svolto all'estero, opportunamente certificato, con inserimento degli esami sostenuti e relativi crediti nel curriculum universitario dello studente.

Lo status di "studente Erasmus" può essere attribuito anche nei seguenti casi:

1) elaborazione della tesi di laurea, sulla base di un piano di lavoro approvato dal relatore e della presentazione della relazione del docente responsabile dell'istituzione ospitante;

2) svolgimento di tirocini (Erasmus placement);

3) periodi di studio integrati nei corsi di specializzazione, compatibilmente con la normativa vigente;

4) attività programmate nell'ambito dei dottorati di ricerca, secondo modalità stabilite dai Consigli di Facoltà.

L'ottemperanza a tutte le condizioni suesposte è indispensabile ai fini del mantenimento dello status di "studente Erasmus", il quale ove possibile viene attribuito in via preventiva, anticipatamente alla partenza.

Lo status di "studente Erasmus" comporta:

- l'ammissione presso un'Università di un altro Paese o nel caso dell'Erasmus Placement, presso aziende o istituzioni straniere, partecipanti al programma, per lo svolgimento delle attività sopra elencate;

- l'esenzione del pagamento delle tasse presso tale Università;

- il pieno riconoscimento accademico del periodo di studi o di training svolto all'estero da parte dell'Università di appartenenza, secondo le modalità previste dal programma.

Art. 8. Finanziamento delle borse di studio LLP/Erasmus

Gli studenti ai quali è stato conferito lo status di "studente Erasmus" anche quelli dell'Erasmus placement, riceveranno, ove previsto, un finanziamento erogato dalla Commissione Europea attraverso l'Amministrazione centrale dell'Ateneo, che ammonterà a circa 200,00 Euro mensili (salvo differenti disposizioni comunitarie) per la didattica e 600,00 euro mensili per il placement. La borsa di studio LLP/Erasmus non è rinnovabile per quanto attiene alla didattica, ed ha la durata massima di un anno accademico. Si può concorrere per una sola borsa presso una sola sede universitaria. Allo studente una volta concluso l'Erasmus può essere attribuita nello stesso anno accademico una borsa Erasmus placement presso un'azienda con la quale l'istituzione ha stipulato un accordo di tirocinio. Il placement avrà una durata minima di tre mesi e una durata massima di sei.

La LUMSA contribuirà in parte o totalmente con un co-finanziamento durante tutto il soggiorno all'estero (massimo 9 mesi).

Art. 9. Riconoscimento del periodo di studio o di placement svolto presso un Istituto di Istruzione Superiore dell'UE o azienda o istituzione europea e conversione dei voti e dei crediti.

La Commissione Erasmus, sulla base della documentazione presentata dallo studente, effettuerà la convalida degli esami sostenuti e dei crediti maturati presso le Università dell'Unione Europea o delle competenze pratiche acquisite e dei relativi crediti presso un'azienda europea per l'Erasmus placement, le quali verranno registrate nella carriera dello studente, ed eventualmente sul libretto universitario, o nella denominazione in lingua italiana o in quelle della lingua originale.

Ciò si rende necessario al fine di ovviare alle possibili differenze dei percorsi formativi dei diversi paesi.

Eventuali attività extracurricolari potranno essere valutate in crediti liberi, sulla base della presentazione di idonea documentazione.

LA COMMISSIONE ERASMUS